



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SETTORE QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE

**Responsabile di settore: MECCHI MARIA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5705 del 30-11-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1550 - Data adozione: 06/02/2020**

Oggetto: L.R. 51/09 accreditamento istituzionale struttura sanitaria privata denominata Villa Leopoldina di Pistoia

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/02/2020

Numero interno di proposta: 2020AD001805

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 5 agosto 2009, n. 51, “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce:

- all’art. 29, comma 1, che le strutture sanitarie private autorizzate che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e le strutture sanitarie pubbliche devono ottenere l’accreditamento da parte della Giunta regionale;
- all’art. 29, comma 2, che l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 30;
- all’art. 29, comma 6, che l’accreditamento istituzionale ha validità per cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere rinnovato; a tal fine, il legale rappresentante della struttura presenta istanza alla Giunta regionale con le medesime modalità e procedure di cui all’articolo 32;
- all’art. 31 che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità di cui all’articolo 29, comma 2, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
- all’art. 32, comma 2, che l’istanza di accreditamento deve essere corredata di apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, attestante il possesso dei requisiti prescritti indicati dal regolamento di cui all’articolo 48 che definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio e dagli atti della Giunta Regionale;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie” e successive modificazioni;

Preso atto, inoltre, che il suddetto regolamento prevede:

- all’art. 25 che le strutture sanitarie private possono richiedere l’accreditamento con riferimento ai processi assistenziali;
- all’art. 27, che la Giunta regionale, accertata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale e vista la dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, allegata alla istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 32, comma 2 della L.R. 51/2009, rilascia l’accreditamento istituzionale;
- all’art. 27, comma 4, nei casi di strutture sanitarie di nuova istituzione o già esistenti ma che attivano nuovi processi, la Giunta regionale provvede a rilasciare un accreditamento che si perfezionerà, a pena decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall’inizio dell’attività tramite presentazione dell’attestazione dei requisiti di processo;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1863 del 21 febbraio 2017 che fornisce la modulistica per l’accreditamento delle strutture sanitarie;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2322 del 22 febbraio 2019, con il quale era stato rilasciato l’accreditamento istituzionale al Gruppo Incontro – Società Cooperativa Sociale per il processo salute mentale, erogato nella struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a media intensità assistenziale per minori, denominata “Villa Leopoldina”, ubicata a Pistoia in via di Calabiana n. 13, decaduto a seguito del mancato rispetto dell’articolo 27 comma 4 del Regolamento n. 79/R del 2016;

Vista la domanda del legale rappresentante della Società Gruppo Incontro – Società Cooperativa Sociale , prot. n. AOO-GRT/20360/Q.80.20 del 20/01/2020 e la successiva integrazione prot. n. AOO-GRT/33437/Q.80.20 del 28/01/2020, con la quale viene richiesto il rilascio dell’accreditamento istituzionale per il processo salute mentale, erogato nella struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a media intensità assistenziale per minori, denominata “Villa Leopoldina” ubicata a Pistoia in via di Calabbiana n. 13;

Vista altresì la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del Gruppo Incontro – Società Cooperativa Sociale attestante, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del regolamento n. 79/R del 2016 l’inizio dell’attività in data 09/01/2020;

Richiamata la deliberazione n. 1141 del 9 dicembre 2014 con la quale la Giunta Regionale con lo specifico Allegato 1, al paragrafo B), in attuazione dell’art. 31 della L.R. 51/09, definisce modalità e ambiti di applicazione per la verifica di funzionalità stabilendo che sono soggetti a verifica di funzionalità, fra gli altri, le strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione extrospedialiera;

Considerato che in assenza del Direttore per la programmazione di Area vasta Centro, è stato chiesto ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie presenti sul territorio di esprimere il suddetto parere;

Visto il parere favorevole alla funzionalità rilasciato dal Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e dal Direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro pervenuto in data 13 settembre 2018 prot. n. AOO-GRT/428958/N.80.20;

Ritenuto pertanto di doversi ritenere accertata la funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale per la struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a media intensità assistenziale per minori, denominata “Villa Leopoldina” ubicata a Pistoia in via di Calabbiana n. 13;

Ritenuto pertanto di dover rilasciare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27, comma 4, del Regolamento n. 79/R/2016, l’accreditamento istituzionale alla Società Gruppo Incontro – Società Cooperativa Sociale per il processo salute mentale, erogato nella struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a media intensità assistenziale per minori, erogato nella struttura sanitaria privata denominata “Villa Leopoldina” ubicata a Pistoia in via di Calabbiana n. 13, che sarà perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall’inizio dell’attività tramite presentazione dell’attestazione dei requisiti di processo comuni e specifici;

Considerato che gli ulteriori elementi descrittivi sono quelli già risultanti dai relativi atti autorizzativi comunali ad oggi in possesso di questi uffici;

Visti gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Pistoia;

## DECRETA

1. il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale alla società Gruppo Incontro – Società Cooperativa per il processo salute mentale, erogato nella struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a media intensità assistenziale per minori, erogato nella struttura sanitaria privata denominata “Villa Leopoldina” ubicata a Pistoia in via di Calabbiana n. 13, a far data dal presente provvedimento ;
2. di precisare che l'accREDITAMENTO istituzionale sarà perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, dichiarata essere al 09/01/2020, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo comuni e specifici.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**